

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2020, n. 688

L.R. n. 3/2016 e s.m.i. e Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i. "Disciplina del Reddito di Dignità". POR Puglia 2014/2020 azioni 9.1-9.4 DGR n. 430 del 30/03/2020. Approvazione schema di Accordo tra Pubbliche Amministrazioni.

L'Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, dal Dirigente della Servizio Inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e dal Dirigente della Sezione Inclusive Sociale Attiva ed Innovazione delle Reti Sociali, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti riferisce quanto segue.

Premesso che:

- il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all'Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l'attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l'inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- in relazione alle priorità di investimento di cui all'Obiettivo tematico IX del POR Puglia 2014-2020, con legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016, "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva", la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio socioeconomico, alle povertà e all'emarginazione sociale, attraverso l'attivazione di interventi integrati per l'inclusione sociale attiva, nel rispetto dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana;
- in questo contesto, la Giunta Regionale ha provveduto alla approvazione del regolamento attuativo della legge regionale, il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 pubblicato sul BURP n. 72/2016, assicurando la maggiore coerenza con i criteri di selezione delle operazioni, con i target di destinatari, con le fasi procedurali di selezione di cui al Documento "Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella seduta dell'11 marzo 2016;
- Il suddetto regolamento è stato integrato e modificato con il reg. R. n. 2/2018, a seguito della messa a regime del Reddito di Inclusione (REI) nazionale, di cui al D.Lgs. 147/2017;
- con Del. G.R. n. 1014/2016 la Giunta Regionale ha disciplinato l'accesso al ReD, sempre (ReD 1.0) in ossequio alla citata normativa regionale e nel rispetto di quanto stabilito dal Documento "Metodologia e Criteri per la Selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
- con Del. G.R. n. 939/2018 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare le nuove procedure e i nuovi criteri di accesso al ReD (ReD 2.0), innovando in parte la Del. G.R. n. 1014/2016 con cui la Giunta Regionale aveva disciplinato l'accesso al ReD, sempre nel rispetto di quanto stabilito dal Documento "Metodologia e Criteri per la Selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
- l'intervento si caratterizza per una specifica strategicità in quanto sostiene l'interesse pubblico ad accrescere l'efficacia degli interventi per il contrasto alla povertà anche in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs. n. 147/2017, dal Decreto Interministeriale 18 maggio 2018 che ha approvato il Piano Nazionale per il contrasto alla povertà, nonché dalla Del. G.R. n. 1565/2018 che ha approvato il Piano Regionale per il Contrasto alle Povertà ad integrazione del Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 (Del. G.R. n. 2324/2018);
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 703 del 9 aprile 2019, si è proceduto a definire gli indirizzi

strategici finalizzati ad adeguare la Misura del Reddito di Dignità all'intervenuta Legge n. 26/2019 con cui il Governo ha introdotto a livello nazionale il Reddito di Cittadinanza, varando la versione 3.0 del ReD;

- tale Deliberazione, pur nel mutato contesto in cui operare, ha mantenuto il principio di attuare una politica di ampliamento della platea potenziale di destinatari finali attraverso la definizione di target specifici di cittadini in possesso di determinati requisiti di accesso;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 17 febbraio 2020, la Giunta Regionale ha preso atto del monitoraggio compiuto dalla struttura tecnica dell'Assessorato al welfare, disponendo l'interruzione dei termini di presentazione delle istanze e la contestuale implementazione della dotazione finanziaria fino alla totale copertura di tutta la platea potenziale di cittadini ammessi, nelle more dell'attivazione di una nuova procedura a valere delle ulteriori risorse disponibili sulle azioni 9.1 e 9.4 FSE del POR Puglia 2014-2020.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 430 del 30/03/2020 con la quale si è provveduto a:

- disporre la prosecuzione della misura regionale di sostegno al reddito Reddito di Dignità - ReD 3.0 (edizione 2) per l'anno 2020 e successivi a valere delle risorse ancora disponibili nel P.O. FESR-FSE 2014-2020 azioni 9.1-9.4 pari a € 36.892.950,00, secondo le linee di indirizzo allegate al medesimo provvedimento;
- demandare al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali la realizzazione di un percorso di condivisione con gli Ambiti territoriali sociali dei criteri di selezione dei destinatari finali e delle modalità operative di gestione e attuazione della misura ReD 3.0 (edizione 2) con l'obiettivo di addivenire ad un Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, previa approvazione da parte della Giunta Regionale del relativo Accordo e dei criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti territoriali;

Rilevato che:

- sulla base dell'esperienza maturata nel corso delle precedenti annualità, con riferimento alle sinergie operative ed alla collaborazione ormai consolidate tra Ambiti territoriali sociali di cui alla L.R. 19/2006 e s.m.i. e Regione Puglia, si ritiene utile introdurre una formula di gestione che preveda formalmente una stretta cooperazione interistituzionale tra i soggetti citati che hanno tra le loro finalità istituzionali quelle dell'attivazione, monitoraggio e gestione degli interventi e delle misure di contrasto alla povertà come quella in oggetto;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima Legge;
- le Pubbliche Amministrazione interessate con cui attivare detta collaborazione sono gli Ambiti Territoriali di cui alla Legge Regionale n. 19/2006 e s.m.i.;
- la legge n. 3/2016 istitutiva del Reddito di Dignità regionale riconosce quali attori principali nel processo di presa in carico dei destinatari della misura proprio i citati Ambiti Territoriali;
- l'interesse pubblico è dato dal fatto che l'intervento RED 3.0 edizione 2, può configurarsi come intervento a titolarità regionale da realizzarsi mediante Accordo di collaborazione tra Regione Puglia e Ambiti Sociali territoriali nell'ambito del quale sono definiti il concorso di ciascuna delle parti alla realizzazione delle diverse azioni previste per l'attuazione della misura, secondo la scheda tecnica progettuale allegata all'Accordo, come di seguito schematicamente richiamate:
 1. *definizione dei criteri di selezione dei destinatari finali;*
 2. *individuazione delle modalità di accesso alla misura;*
 3. *verifica del possesso dei requisiti di accesso alla misura;*
 4. *attivazione dei percorsi di presa in carico dei cittadini ammessi;*

5. *monitoraggio dei percorsi di inclusione;*
6. *erogazione delle indennità di attivazione.*

- le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall'articolo 5 del d.lgs. citato, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità. In assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli Interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

Preso atto che:

- con nota del Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali prot. n. 2471 del 23/04/2020, si è dato avvio ad un percorso di concertazione con gli Ambiti territoriali sociali finalizzato alla definizione dei criteri di selezione dei destinatari finali e delle modalità operative per la gestione e l'attuazione della procedura amministrativa del Reddito di Dignità 3.0 II edizione;
- nelle giornate del 28, 29 e 30 aprile si sono tenuti gli incontri tra la Regione e gli Ambiti territoriali sociali in modalità videoconferenza, i cui verbali sono agli atti della Sezione, nei quali sono stati condivisi gli indirizzi strategici e le modalità di attuazione del Red;
- dalle precedenti edizioni della misura ReD si è stimato più utile quale criterio di riparto territoriale delle risorse assegnate quello demografico;

Per tutto quanto sopra esposto si rende necessario:

- di approvare lo schema di accordo tra la Regione Puglia e gli Ambiti Sociali territoriali, ai sensi dell'art.15 della L. 241/90, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato a disciplinare il rapporto di collaborazione tra la Regione Puglia e gli Ambiti territoriali per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016 e s.m.i.,
- di approvare quale criterio di riparto delle risorse tra gli Ambiti territoriali il criterio demografico calcolato sulla base dei dati ISTAT;
- disciplinare le modalità di utilizzo delle risorse assegnate e ripartite, come indicate al precedente punto, per l'attuazione degli Accordi sottoscritti tra Regione ed Ambiti territoriali.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL d.Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. d) ed e) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di **approvare** lo schema di accordo tra la Regione Puglia e gli Ambiti Sociali territoriali, ai sensi dell'art.15 della L. 241/90, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato a

disciplinare il rapporto di collaborazione tra la Regione Puglia e gli Ambiti territoriali per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016 e s.m.i., "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva", secondo quanto indicato in dettaglio nella scheda-progetto allegata allo schema di accordo e parte integrante dello stesso;

2. di **approvare** quale criterio di riparto delle risorse tra gli Ambiti territoriali il criterio demografico calcolato sulla base dei dati ISTAT;
3. di **disporre** che l'utilizzo delle risorse assegnate e ripartite, come indicate al precedente punto, per l'attuazione degli Accordi sottoscritti tra Regione ed Ambiti territoriali dovranno essere utilizzate prevalentemente per l'erogazione dei contributi economici/indennità di attivazione a favore dei cittadini beneficiari della misura, riservando una quota specifica, non superiore al 5% di quanto ripartito per ciascun Ambito territoriale, alla realizzazione di azioni trasversali e di sistema utili all'attuazione della misura ed una quota non superiore ad 1,00 € per abitante per l'attuazione di azioni di supporto specialistico da realizzare in collaborazione con soggetti del terzo settore al fine di qualificare la fase di presa in carico dei soggetti beneficiari;
4. di **demandare** al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali tutti gli adempimenti conseguenti dalla presente deliberazione, ivi inclusa la sottoscrizione dello schema di Accordo allegato, autorizzandolo ad approvare modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;
5. di **notificare** il presente provvedimento all'Autorità di Gestione del POR PUGLIA 2014/2020 per gli adempimenti di competenza a cura del Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali;
6. di **dare atto** che all'attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse finanziarie definite dalla deliberazione n. 430/2020;
7. di **pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

Il titolare della P.O. Piani sociali di Zona e integrazione con politiche di settore e progetti sperimentali
(Emanuele Università)

Il Dirigente del Servizio Inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
(Alessandro Cappuccio)

Il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
(Vito Bavaro)

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii. **NON RAVVISA** osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per tutti
(Vito Montanaro)

Sottoscrizione del soggetto politico proponente

L'Assessore al Welfare
(Salvatore Ruggeri)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Assessore al Welfare;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di **approvare** lo schema di accordo tra la Regione Puglia e gli Ambiti Sociali territoriali, ai sensi dell'art.15 della L. 241/90, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato adisciplinare il rapporto di collaborazione tra la Regione Puglia e gli Ambiti territoriali per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016 e s.m.i., "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva", secondo quanto indicato in dettaglio nella scheda-progetto allegata allo schema di accordo e parte integrante dello stesso;
2. di **approvare** quale criterio di riparto delle risorse tra gli Ambiti territoriali il criterio demografico calcolato sulla base dei dati ISTAT;
3. di **disporre** che l'utilizzo delle risorse assegnate e ripartite, come indicate al precedente punto, per l'attuazione degli Accordi sottoscritti tra Regione ed Ambiti territoriali dovranno essere utilizzate prevalentemente per l'erogazione dei contributi economici/indennità di attivazione a favore dei cittadini beneficiari della misura, riservando una quota specifica, non superiore al 5% di quanto ripartito per ciascun Ambito territoriale, alla realizzazione di azioni trasversali e di sistema utili all'attuazione della misura ed una quota non superiore ad 1,00 € per abitante per l'attuazione di azioni di supporto specialistico da realizzare in collaborazione con soggetti del terzo settore al fine di qualificare la fase di presa in carico dei soggetti beneficiari;
4. di **demandare** al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali tutti gli adempimenti conseguenti dalla presente deliberazione, ivi inclusa la sottoscrizione dello schema di Accordo allegato, autorizzandolo ad approvare modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;
5. di **notificare** il presente provvedimento all'Autorità di Gestione del POR PUGLIA 2014/2020 per gli adempimenti di competenza a cura del Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle

reti sociali;

6. di **dare atto** che all'attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse finanziarie definite dalla deliberazione n. 430/2020;
7. di **pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**


**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI
SOCIALI**

**ALLEGATO "A"
ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Il presente allegato si compone di n. 26 pagine inclusa la presente copertina.

**Il Dirigente della Sezione
Inclusione sociale attiva
e innovazione delle reti sociali**

Ing. Vito Bavaro


BAVARO VITO
REGIONE PUGLIA/000000000
Dirigente
11.05.2020 14:23:00 UTC

**Schema di
Accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e l'Ambito territoriale di**

(ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.)

TRA

la **Regione Puglia**, di seguito 'Regione', rappresentata in questa sede da _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____ domiciliato per la carica presso _____,

E

Il **Comune di _____** in qualità di **Comune capofila dell'Ambito territoriale di _____ oppure Il Consorzio di _____** in qualità di **sogetto deputato alla gestione delle politiche di welfare per conto dell'Ambito territoriale di _____** (di seguito Ambito), con sede legale in _____, alla via _____, n. ____ - P.IVA/c.f. _____, nella persona del legale rappresentante p.t. _____, nato a _____ (___) il ___/___/____ - C.F. _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in _____;

Premesso che:

- la Regione Puglia può instaurare, sulla base di appositi Accordi con altre pubbliche amministrazioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione, secondo le disponibilità finanziarie anche ai sensi dell'art. 4 comma 3, lett. a) della L.R. 20/2009.
- il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all'Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l'attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l'inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;

- in relazione alle priorità di investimento di cui all'Obiettivo tematico IX del POR Puglia 2014-2020, con legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016, "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva", la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio socioeconomico, alle povertà e all'emarginazione sociale, attraverso l'attivazione di interventi integrati per l'inclusione sociale attiva, nel rispetto dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana;
- in questo contesto, la Giunta Regionale ha provveduto alla approvazione del regolamento attuativo della legge regionale, il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 pubblicato sul BURP n. 72/2016, assicurando la maggiore coerenza con i criteri di selezione delle operazioni, con i target di destinatari, con le fasi procedurali di selezione di cui al Documento "Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella seduta dell'11 marzo 2016;
- il suddetto regolamento è stato integrato e modificato con il reg. R. n. 2/2018;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 430 del 30/03/2020 avente ad oggetto "*L.R. n. 3/2016 e s.m.i. e Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i. "Disciplina del Reddito di Dignità, Indirizzi per l'annualità 2020 e seguenti"*" la Regione Puglia ha espresso la volontà di proseguire la realizzazione del programma regionale di prevenzione e contrasto alle povertà e all'esclusione sociale mediante il Reddito di Dignità mediante la sottoscrizione di apposito Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ad esito di un percorso di condivisione e partecipazione con gli Ambiti territoriali;
- con nota del Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali prot. n. 2471 del 23/04/2020, si è dato avvio ad un percorso di concertazione con gli Ambiti territoriali sociali finalizzato alla definizione dei criteri di selezione dei destinatari finali e delle modalità operative per la gestione e l'attuazione della procedura amministrativa del Reddito di Dignità 3.0 II edizione;
- nelle giornate del 28, 29 e 30 aprile si sono tenuti gli incontri tra la Regione e gli Ambiti territoriali sociali in modalità VDC, i cui verbali sono agli atti della Sezione, nei quali sono stati condivisi gli indirizzi strategici e le modalità di attuazione della misura oggetto del presente accordo.

Considerato che

- gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonee a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;
- un accordo tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della Legge 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, ed in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute, e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- la Regione e l'Ambito hanno deciso di collaborare sinergicamente ed in modo coordinato ai fini dell'attuazione del Reddito di Dignità 3.0 II edizione, come sopra richiamato;
- la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. _____ del _____ ha preso atto dello schema del presente accordo autorizzandone la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90;
- il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito (ovvero l'Assemblea consortile del Consorzio), con propria deliberazione n. _____ del _____ ha preso atto dello schema del presente accordo autorizzandone la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90;
- la Giunta comunale del Comune capofila dell'Ambito territoriale, con propria deliberazione n. _____ del _____ ha preso atto dello schema del presente accordo autorizzandone la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
(Premessa)

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2
(Oggetto ed obiettivi)

Il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione tra la Regione e l'Ambito/Consorzio per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016 e s.m.i., "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva", secondo quanto previsto in dettaglio nella scheda-progetto che si allega al presente accordo quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 3
(Attività ed impegni reciproci)

3.1 La Regione si impegna a:

- a. garantire il coordinamento operativo del progetto che sarà condotto nell'ambito del presente accordo, nonché a rendere disponibili tutti i documenti, i dati e le informazioni che saranno ritenute necessarie al raggiungimento dell'obiettivo, assicurare la disponibilità e la collaborazione delle strutture tecniche della Sezione Inclusione sociale attiva per la realizzazione delle attività di cui al presente accordo;
- b. adottare i criteri di selezione dei destinatari finali, disponendo i termini temporali di presentazione delle istanze di candidatura e le modalità di presentazione delle istanze, secondo quanto contenuto nella scheda-progetto allegata al presente accordo e nel successivo "Avviso ai cittadini";
- c. definire l'ammontare del contributo economico da assegnare ai cittadini (ed ai nuclei familiari) beneficiari della misura, attraverso successivo e specifico atto;
- d. mettere a disposizione dell'Ambito la piattaforma informatica gestionale disponibile all'indirizzo www.sistema.puglia.it/red2020, garantendo all'utenza registrata del Responsabile di Procedimento di Ambito l'usabilità di tutte le funzioni gestionali utili all'espletamento dei compiti indicati nel successivo comma;

- e. facilitare l'esecuzione dei controlli istruttori sotto indicati da parte dell'Ambito mediante la condivisione della Banca dati di INPS sull'ISEE, disponibile in regime di cooperazione applicativa;
- f. definire e rendere disponibili tutti gli strumenti di monitoraggio e gestione della fase di presa in carico dei cittadini beneficiari della misura;
- g. adottare delle Linee guida operative circa il coinvolgimento di soggetti del terzo settore per migliorare e qualificare i percorsi di presa in carico ed inclusione sociale a favore dei cittadini utenti, con il beneficio indiretto di offrire un valido supporto agli Ambiti territoriali nelle varie fasi di gestione della misura, secondo quanto specificato più dettagliatamente nell'allegata scheda-progetto;
- h. assegnare all'Ambito una quota delle risorse finanziarie disponibili, come specificato nel successivo art. 4;
- i. adottare appositi atti di impegno e liquidazione al fine di eseguire il pagamento di tutte le indennità economiche di attivazione ai cittadini, secondo quanto disposto dal R.U.P. dell'Ambito, mediante bonifico bancario del proprio Tesoriere ed in base a quanto specificato in merito nell'allegata scheda-progetto;
- j. rendicontare la spesa sostenuta a valere delle risorse FSE del POR Puglia 2014-2020 ai competenti organi istituzionali, avvalendosi della collaborazione e del supporto dell'Ambito territoriale con riferimento alla documentazione ed alle attività di competenza di quest'ultimo.

3.2. L' Ambito si impegna a:

- a. mettere a disposizione la propria organizzazione, le strutture, le attrezzature ed il personale, per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo;
- b. individuare con proprio provvedimento il Responsabile Unico del Procedimento e comunicarlo tempestivamente alla Regione;
- c. utilizzare le informazioni ed i dati di cui verrà in possesso nello svolgimento delle attività di cui al presente accordo sempre e solo nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy;
- d. effettuare, per quanto di propria competenza, i controlli istruttori sul possesso dei requisiti di accesso e di selezione dei destinatari finali, impegnandosi ad adottarne gli esiti con proprio atto, secondo quanto indicato nella scheda-progetto allegata al presente accordo;
- e. realizzare, per i cittadini ammessi alla Misura, la presa in carico dell'intero nucleo familiare del cittadino richiedente, attraverso l'analisi multidimensionale dei bisogni del nucleo (assessment) e la sottoscrizione di un Patto di inclusione sociale attiva che preveda un programma di azioni sinergiche di promozione dell'autonomia e dell'inclusione sociale;
- f. prevedere il coinvolgimento, secondo le Linee guida operative regionali che saranno successivamente adottate, delle organizzazioni del "Terzo Settore" al fine di implementare al meglio la presa in carico dell'intero nucleo familiare del cittadino richiedente, il monitoraggio e la verifica dei risultati raggiunti durante l'attuazione dei percorsi personalizzati di attivazione previsti nei Patti di inclusione sociale attiva sottoscritti tra Ambito e cittadino;

- g. disporre il pagamento delle indennità economiche di attivazione, ordinariamente a cadenza mensile, previa verifica del mantenimento dei requisiti previsti e del buon andamento del Patto di inclusione secondo quanto specificato in dettaglio nella scheda progetto allegata;
- h. disporre la revoca di ufficio ovvero prendere atto della rinuncia del cittadino nei casi previsti dalla normativa, dalla regolamentazione e dagli atti di indirizzo regionali vigenti e contemplati nel citato Avviso pubblico per la selezione dei cittadini beneficiari della misura;
- i. assicurare il monitoraggio delle attività e dei percorsi delineati nei Patti di inclusione mediante la compilazione di appositi strumenti definiti a livello regionale;
- j. conservare accuratamente tutta la documentazione amministrativa di propria competenza, secondo quanto concordato e condiviso nella scheda-progetto allegata al presente accordo ed offrire collaborazione e supporto alla struttura tecnica delle Regione Puglia in sede di rendicontazione della spesa.

Art. 4

(Oneri finanziari)

La copertura finanziaria delle attività di cui al presente accordo, come declinate in dettaglio nell'allegata scheda progetto, deriva dalla dotazione di risorse disponibili di cui alla Del.G.R. 2215/2019 e delle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse di cui alla Del. G.R. 1871/2016, assegnate con Del.G.R n. 430/2020 per la realizzazione dell'azione progettuale in oggetto.

In particolare la quota assegnata per la realizzazione delle azioni progettuali di cui al presente accordo fra la Regione Puglia e l'Ambito territoriale di _____ ammonta ad € _____, secondo quanto previsto dal riparto delle risorse adottato con atto dirigenziale n. _____ del _____.

Tale dotazione finanziaria potrà essere modificata, sia in aumento che in diminuzione, a seguito di rilevazioni condivise di fabbisogni diverse da quelle definite in fase preliminare all'avvio della misura in questione.

In particolare le parti concordano che le risorse disponibili dovranno essere utilizzate per le finalità di seguito indicate:

- a. pagamento delle indennità economiche di attivazione, spettanti ai cittadini residenti nell'Ambito ed ammessi alla misura, effettuato direttamente dalla Regione su disposizione dell'Ambito territoriale;
- b. pagamento da parte degli Ambiti territoriali delle spese trasversali da sostenere per la gestione della misura e l'attivazione dei patti di inclusione (in maniera esemplificativa e non assolutamente esaustiva si tratta di oneri assicurativi derivanti dall'attivazione dei percorsi, DPI, spese di supporto tecnico per le fasi di gestione della misura, ecc.) in misura non superiore all'iterata dotazione assegnata per la realizzazione del presente accordo e prima indicata e secondo quanto indicato dalla Regione con apposito atto/linee guida in materia di ammissibilità

e rendicontazione delle spese sostenute da adottarsi successivamente alla fase di sottoscrizione del presente accordo;

- c. pagamento delle citate azioni di supporto specialistico e di tutoraggio realizzate da parte di soggetti del terzo settore, a vantaggio dei beneficiari finali della misura, per come descritte nella scheda-progetto allegata e secondo le direttive che saranno emanate sul tema dalla Regione con apposite Linee guida operative, nella misura massima di 1,00 € per abitante residente nel territorio dell'Ambito.

Si chiarisce che l'onere finanziario derivante dal presente comma rappresenta esclusivamente un contributo alle spese effettivamente sostenute e non si configura quale pagamento di corrispettivo.

Art. 5
(Durata)

Le parti concordano che la durata del presente Accordo coincida con il termine del completamento di tutte le attività previste nel programma condiviso di azione, di cui alla scheda-progetto allegata. In caso di esigenze emerse durante la realizzazione dell'azione si potrà prorogare tale periodo, senza ulteriori oneri e comunque fino all'esaurimento delle risorse finanziarie rese disponibili.

Art. 6
(Controversie)

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.

Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale degli Enti sottoscrittori coinvolto nelle attività e la Regione Puglia.

Art. 7
(Trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni e ai dati di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento del progetto, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità

del presente accordo. Le parti, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità oggetto del presente Accordo e nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

Art. 8
(Rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente normativa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari, ___/___/2020

PER LA REGIONE PUGLIA

PER L'AMBITO TERRITORIALE

**RED - REDDITO DI DIGNITÀ REGIONALE
(L.R. N. 3/2016 E SS.MM.II. – R.R. N. 8/2016 E SS.MM.II.)**

***Assessorato regionale al Welfare
Sezione Inclusione sociale attiva
e innovazione delle reti sociali***

**ALLEGATO ALL'ACCORDO TRA PP.AA.
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA RED
ANNO 2020
(P.O. PUGLIA – O.T. IX – Azioni 9.1-9.4)**

***Scheda sintetica descrittiva dell'azione progettuale
a titolarità regionale da realizzare d'intesa con gli Ambiti
territoriali sociali presenti in Puglia (L.R. 19/2006)***

1 - Il ReD nel quadro della strategia regionale di contrasto alla povertà

Il Reddito di Dignità pugliese (più brevemente d'ora in poi ReD) vede la luce in Puglia nel corso del 2016 a seguito dell'approvazione della L.R. n. 3/2016 e del successivo e conseguente R.R. n. 8/2016.

La misura in questione si inserisce nella più ampia strategia di contrasto alla povertà e di promozione dell'inclusione sociale per tutte le cittadine ed i cittadini pugliesi che trova i suoi punti di riferimento fondamentali nella L.R. n. 19/2006 e ss.mm.ii., come declinata tra l'altro nel R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii., ed i suoi principali strumenti di attuazione nel Piano Regionale delle politiche sociali (quello vigente è stato approvato in data 28/12/2017 con D.G.R. n. 2324) e nell'Obiettivo tematico IX del P.O. della Regione Puglia nell'ambito del quale sono collocate, tra le altre, le Azioni 9.1 e 9.4 che cofinanziano la misura in questione.

Occorre sottolineare, altresì, che la strategia pugliese di contrasto alla povertà ed il ReD, quale sua principale direttrice di implementazione, sono strettamente correlati alla strategia nazionale perseguita nel corso degli ultimi anni ed in particolare alle misure nazionali di sostegno al reddito che sono state attivate dal 2016 in poi (il SIA prima ed il Rel poi, fino al Reddito di Cittadinanza – RdC – introdotto nel corso del 2019 e tuttora in corso).

E' utile definire tale contesto perché non si può inquadrare correttamente la misura in oggetto se non la si legge con riferimento al sistema di welfare complessivamente inteso, attivato sul territorio regionale da oltre un decennio grazie ai Piani sociali di zona predisposti dai 45 Ambiti territoriali pugliesi, che vede proprio nella presa in carico integrata e globale di cittadini e delle famiglie fragili il principale strumento di contrasto alla povertà, ed al quadro di riferimento nazionale in materia di lotta all'esclusione per come in precedenza sinteticamente delineato.

Proprio con riferimento alla misura nazionale di contrasto alla povertà è possibile individuare tre fasi distinte di implementazione della strategia regionale citata e della misura in questione.

La prima fase ha visto l'attuazione di una misura (ReD 1.0) strettamente "integrata" con la prima misura nazionale (SIA-ReD appunto) che ha consentito l'allargamento della platea di cittadini e delle famiglie prese in carico (+35% circa, oltre che un aumento significativo del contributo previsto dalla misura nazionale per i beneficiari di tale intervento).

Questa prima fase ha preso avvio tra settembre 2016 (presentazione delle istanze dei cittadini e conseguente istruttoria congiunta tra Regione, Ambiti territoriali sociali ed INPS) e marzo 2017 (avvio delle prese in carico dei cittadini ammessi e dei percorsi di inclusione ed attivazione loro destinati) e si è conclusa di fatto nel corso del 2019. Le domande presentate sono state

47.000, i cittadini ammessi circa 18.000 ed i nuclei presi in carico oltre 15.000. La spesa registrata ha superato il 25 MLN di euro.

La seconda fase ha visto l'attuazione di una misura (ReD 2.0) "coordinata e speculare" rispetto alla nuova versione della misura nazionale (il REI introdotto con il D.Lgs. 147/2017). L'obiettivo di questa seconda edizione del ReD è stato quello di ampliare la platea di riferimento della misura nazionale prevedendo l'accesso per i cittadini con una situazione reddituale (ISRE) di poco superiore alla soglia minima nazionale.

La presentazione delle domande per questa seconda fase ha avuto avvio nel mese di dicembre 2017 mentre la presa in carico si è sviluppata fra il 2018 ed il 2019 e gli ultimi percorsi di inclusione stanno terminando proprio nei primi mesi del 2020. Le domande presentate sono state 11.000 circa, i cittadini ammessi circa 2.300 ed i nuclei presi in carico oltre 1.600 circa. La spesa stimata ha superato i 7,5 MLN di euro (risorse per lo più già trasferite ai cittadini destinatari finali della misura). Va detto, per maggiore completezza, che una parte notevole – oltre 4.000 – delle domande presentate (ed in primo momento considerate ammissibili al ReD 2.0) sono state "trasferite" alla misura nazionale in considerazione dei più favorevoli criteri di accesso definiti per quest'ultima a partire dal II semestre del 2018. Questa seconda fase ha visto il consolidamento e la maggior strutturazione dei percorsi di inclusione ed attivazione, anche grazie alla previsioni normative nazionali in materia di Patto per l'inclusione contenute nel D.Lgs. 147/2017, che hanno di fatto conferito valore di norma allo strumento della presa in carico già centrale per la misura regionale fin dal primo periodo del suo avvio.

La terza fase ha visto l'avvio di una nuova edizione della misura (ReD 3.0) concepita come "parallela" rispetto all'analoga misura nazionale (nel frattempo, come detto, il SIA ed il REI hanno ceduto il passo al Reddito di Cittadinanza – RdC – introdotto con D.L. n. 4/2019 come convertito con L. n. 26/2019).

In questa fase pertanto la scelta fatta dalla Regione Puglia è stata quella di una misura nettamente staccata da quella nazionale tesa ad individuare delle platee "specifiche" di cittadini e nuclei potenzialmente fragili che non trovavano copertura nella misura nazionale o per i quali la "copertura" offerta dalla misura nazionale si stimava essere inadeguata. Le due platee quindi anche nella fase III sono state nettamente distinte.

In particolare, grazie alle innovazioni introdotte nella misura ReD nel corso del 2018 con il Regolamento Regionale n. 2/2018 (di integrazione e modifica del precedente Regolamento Regionale n. 8/2016), con la terza fase della misura si è prevista la possibilità di presa in carico "diretta" di cittadini e nuclei familiari in condizioni di particolare fragilità. Per questo il servizio sociale professionale di Ambito territoriale ha potuto procedere all'avvio di un percorso di inclusione sociale e sostegno al reddito nell'ambito della

misura ReD anche a favore di persone e famiglie già prese in carico dal servizio stesso per conclamate situazioni di bisogno e/o fragilità, senza necessariamente dover passare per la procedura ordinaria di trasmissione dell'istanza, istruttoria e valutazione della condizione di bisogno e fragilità socioeconomica (basata principalmente sul valore ISEE). Fra i primi "target specifici" presi in carico con il ReD vanno citati i cittadini in condizione di fragilità e precarietà abitativa a seguito di separazione, i cittadini senza dimora e le cittadini risultate vittime di violenza e maltrattamento.

Oltre alla platea di cittadini presi in carico "d'ufficio", anche gli altri cittadini ammessi e presi in carico attraverso istanza diretta di parte dovevano appartenere a categorie specifiche d'utenza, individuate ex ante, proprio perché ritenute meno tutelate (o non ammissibili) dalla misura nazionale: in particolare persone straniere, emigranti italiani tornati in patria da pochi mesi, famiglie numerose e/o con almeno tre figli minori e famiglie al cui interno vi fosse un congiunto in condizioni di non autosufficienza.

La fase III della misura ha preso avvio nella seconda metà del 2019 (con riferimento alla fase di presentazione delle istanze) mentre i percorsi di inclusione sono partiti a fine 2019 e nel 2020 per arrivare alla loro naturale conclusione nel corso del 2021.

Le domande presentate nel periodo giugno-dicembre 2019 sono state poco meno di 3.700, i cittadini ammessi circa 2.600 ed i presi in carico ad oggi sono quasi 1.900 (ma si stima entro giugno di completare la presa in carico per tutti gli aventi diritto alla misura). La spesa stimata raggiunge la quota di 15 MLN di euro.

2 - Il ReD 3.0 e la sua evoluzione. Definizione dell'azione progettuale che si intende attivare

Partendo dall'esperienza sin qui maturata e descritta nelle righe precedenti, la Regione Puglia intende procedere all'implementazione ed al proseguimento di questa terza fase della misura in oggetto sempre in parallelo con la analoga misura nazionale prima citata.

L'intento rimane quello di coprire una fascia d'utenza potenziale che si stima essere non ammissibile alla misura nazionale, o coperta da quest'ultima in modo ritenuto non sufficientemente adeguato.

Tale indirizzo è stato già espresso con Del. G.R. n. 430 del 30/03/2020 e prevede la prosecuzione della misura nel solco della continuità e nel rispetto dei principi guida della legge regionale istitutiva e del connesso regolamento già prima citati, seppur con alcuni elementi di innovazione tesi ad ampliare la platea dei beneficiari superando in qualche modo l'eccessiva "categorizzazione" introdotta durante il primo periodo della III fase (ReD 3.0 – Ed I), a selezionare i destinatari finali in modo più adeguato con riferimento alla reale situazione di bisogno e fragilità ed a qualificare i percorsi di inclusione attraverso una maggiore flessibilità dei Patti di Inclusione e delle diverse azioni in esso ricomprese (da utilizzare con logica modulare) ed un più marcato supporto dei cittadini utenti sia in fase di presa in carico sia durante la realizzazione del percorso di inclusione immaginando azioni di tutoraggio mirato e monitoraggio costante degli stessi percorsi anche attraverso un'azione di supporto dedicato alle equipe di Ambito territoriale impegnate in tali attività.

In proposito è utile richiamare l'art. 4 della Legge Regionale n. 3 del 2016 che ci consente di definire ed inquadrare l'azione progettuale che si intende perseguire e portare avanti per la prosecuzione della misura ReD attraverso la collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni coinvolte (Regione Puglia ed Ambiti territoriali). Al comma 1 in particolare si legge che: *"Il Reddito di dignità (Red) è una **misura di integrazione del reddito**, considerata come strumento di contrasto alla povertà assoluta e un **programma di inserimento sociale e lavorativo** in cui l'indennità economica è accompagnata da un **patto di inclusione sociale attiva** che il nucleo familiare beneficiario, attraverso un suo componente, stipula con i servizi sociali locali, il cui rispetto è condizione per la fruizione del beneficio".*

E' evidente che siano centrali due elementi nella misura in oggetto: l'erogazione di un contributo economico di sostegno al reddito e la sottoscrizione di un Patto per l'inclusione che attivi per il cittadino preso in carico un vero e proprio programma di inserimento ed inclusione sociale.

L'azione progettuale da esplicitare dovrà, dunque, vedere la collaborazione tra Regione Puglia ed Ambiti territoriali sociali incentrata su questi due aspetti fondanti della misura e fra loro interconnessi.

Il contributo economico dovrà essere definito con chiarezza, ai sensi dell'articolo 6 della citata Legge Regionale n. 3 del 2016, a partire da parametri oggettivi (indicatori reddituali e patrimoniali della situazione di benessere socioeconomico, composizione del nucleo familiare, condizione abitativa, articolazione del percorso di inclusione sociale, altre condizioni di particolare fragilità). L'ammontare del contributo economico dovrà essere comunicato all'utente finale in sede di sottoscrizione del Patto di inclusione ed erogato con cadenza almeno bimestrale, l'erogazione dovrà avvenire con strumenti tracciabili e monitorabili su disposizione diretta degli Ambiti territoriali a seguito di costante monitoraggio e verifica del rispetto del Patto di inclusione. Per uniformare le modalità e la tempistica di erogazione del contributo economico, la struttura tecnica della Regione Puglia dovrà mettere a disposizione appositi strumenti infotelematici, gestionali ed amministrativi.

Rispetto al Patto di inclusione va richiamato senz'altro quanto previsto al comma 2 del già citato articolo 4 della Legge Regionale istitutiva del ReD: *"Il patto è differenziato a seconda delle caratteristiche individuali e finalizzato alla presa in carico complessiva del nucleo familiare"*.

La norma evidenzia con chiarezza la natura del patto che deve essere **differenziato**, cioè strutturato sulle reali esigenze di inclusione dei cittadini presi in carico e quindi anche flessibile e modulare. Si richiama poi, aspetto non secondario, la finalità complessiva del patto stesso che è quella della **presa in carico complessiva del nucleo familiare** nella sua interezza. Si tratta in sostanza di una presa in carico globale del sistema di welfare locale dei nuclei familiari ammessi a beneficio attraverso un processo preventivo di valutazione multidimensionale del bisogno (*assessment*). Tale aspetto deve far guardare ad un obiettivo complessivo della misura e dell'azione progettuale da intraprendere che vada ben oltre il sostegno al reddito puro e semplice e consenta l'attivazione di tutte quelle risorse, interne ed esterne al nucleo preso in carico, capaci di generare un complessivo processo di *empowerment*, crescita ed inclusione sociale che ha ovviamente anche effetti indiretti di coesione e tenuta del tessuto sociale dell'intera comunità di riferimento.

Di fronte a tale obiettivo è evidente la necessità di concentrare l'attenzione sulla qualità del percorso di presa in carico e di inclusione sociale da attivare, investendo su azioni mirate di qualificazione e tutoraggio personalizzato durante tutta la durata del percorso di stesso.

In definitiva, dunque, l'azione progettuale qui sintetizzata si propone di proseguire l'esperienza del Reddito di Dignità pugliese rendendolo ancor più efficace e rispondente ai bisogni del territorio con riferimento al mutato contesto normativo ed alle nuove e diversificate esigenze di protezione e tutela che provengono dai cittadini pugliesi.

La sintesi di quanto sin qui riportato e ben contenuta nel testo normativo di riferimento, la L.R. n. 3/2016, al comma 5 dell'articolo 4, in cui si legge che:

*“Il Reddito di dignità regionale, riconosciuto per un periodo limitato e predeterminato, ai beneficiari selezionati sulla base di una **valutazione multidimensionale dei bisogni** e che abbiano sottoscritto il **patto di inclusione sociale attiva** di cui al comma 6, comprende:*

- a) una indennità economica nella forma di **integrazione al reddito**;*
- b) un **programma di inclusione sociale e lavorativa**, sotto forma di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento finalizzato all'inclusione sociale e all'autonomia delle persone, ovvero al lavoro di cura in favore del proprio nucleo familiare;*
- c) l'accesso a **opportunità formative**;*
- d) un **programma di prestazioni sociali a sostegno delle funzioni educative e genitoriali nei confronti dei minori e della cura per i familiari in condizioni di non autosufficienza.***

3 - Azioni ed attività da realizzare ed apporto delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte

Definito l'oggetto dell'azione progettuale, ossia la misura ReD nei suoi principi cardine, è necessario individuare le attività da porre in essere per poter esplicitare la stessa, immaginando anche l'apporto che ciascuna Amministrazione dovrà assicurare per il buon andamento della misura. A tal proposito è possibile richiamare dieci diverse attività (e conseguenti fasi di lavoro) necessarie per l'attuazione della misura, come di seguito schematicamente e sinteticamente indicate:

- 1. assegnazione delle risorse e riparto tra gli Ambiti territoriali;**
- 2. definizione della platea potenziale dei beneficiari della misura e individuazione dei criteri di accesso;**
- 3. predisposizione degli strumenti per consentire l'accesso alla misura;**
- 4. presentazione delle istanze da parte dei cittadini richiedenti;**
- 5. istruttoria e verifica del possesso dei requisiti di accesso alla misura ed ammissione dei beneficiari;**
- 6. valutazione dei casi ammessi (assessment) ed attivazione dei percorsi di inclusione sociale (Patto);**
- 7. monitoraggio dei percorsi di inclusione e disposizione del pagamento dell'indennità economica;**
- 8. erogazione dell'indennità economica e monitoraggio dei flussi finanziari;**
- 9. rendicontazione delle risorse erogate;**
- 10. monitoraggio e supervisione complessiva della misura.**

In particolare è possibile aggregare le attività elencate in tre macro-tipologie tra loro distinte. Vi sono le attività/fasi *preliminari* e fondative, quelle *cicliche* e ripetute e quelle *trasversali*.

Attraverso questa semplice tripartizione è possibile immaginare anche l'esatta suddivisione delle competenze nella gestione della misura fra le PP.AA. coinvolte: la Regione Puglia e gli Ambiti territoriali sociali. Risulta evidente, anche a partire dalle ordinarie funzioni assegnate ai due attori coinvolti, che la Regione sia chiamata ad intervenire più specificamente nelle fasi *preliminari* ed in quelle *trasversali* offrendo agli Ambiti territoriali sociali gli strumenti e la cornice entro cui attuare i propri compiti specifici

tutti espressamente ricompresi nella macro-tipologia delle attività che abbiamo definito *cicliche* perché tipiche dell'attuazione dei singoli percorsi di inclusione che si intende attivare a favore dei cittadini beneficiari della misura.

Detto questo va da subito chiarito che, al di là delle diverse attribuzioni di competenze e dei ruoli specifici che ciascun attore andrà ad assumere nell'attuazione della presente azione progettuale, la collaborazione, il confronto e la condivisione costante di obiettivi e risultati sarà una caratteristica peculiare dell'intero percorso. Pertanto, pur con ruoli diversi, sarà possibile che gli attori coinvolti siano partecipi di tutte le fasi della misura in oggetto. Il carattere della forte condivisione delle scelte, degli obiettivi da raggiungere e delle azioni da porre in essere è, infatti, elemento paradigmatico dell'Accordo di partenariato e collaborazione tra PP. AA. che è stato individuato non a caso come lo strumento essenziale per attivare il progetto in questione e proseguire l'attuazione della misura in oggetto.

3.1 - Le attività preliminari

Le prime tre azioni in precedenza indicate (assegnazione delle risorse, definizione della platea dei potenziali beneficiari e definizione delle modalità di accesso) sono ascrivibili a questa macro-tipologia.

Si tratta, come accennato, di attività fondative dell'intero progetto e della misura che lo stesso dettato normativo di riferimento (generale in materia di welfare e specifico con riferimento all'attuazione del ReD) pone in capo alla Regione.

Sono, per di più, attività e fasi comuni a tutto il territorio regionale e che avranno conseguenze e ripercussioni pratiche su tutti i 45 progetti (e relativi Accordi di partenariato e collaborazione che saranno stipulati) attivati dalla Regione con ciascuno degli Ambiti territoriali sociali a beneficio dell'intera popolazione pugliese.

Vediamo in dettaglio ciascuna delle attività/fasi richiamate.

Innanzitutto occorrerà **assegnare l'intera dotazione delle risorse finanziarie** al momento disponibili, per come già definita con la citata Del. G.R. n. 430/2020, destinandola all'attuazione di ciascuno degli Accordi di partenariato e collaborazione che saranno sottoscritti. Sarà compito della Regione ed in particolare della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali (quale struttura tecnica regionale competente in materia), su indirizzo specifico ed espresso della Giunta Regionale in merito ai criteri di riparto territoriale ed alla tipologia di spese ammissibili con indicazione dei limiti connessi a ciascuna di esse, provvedere all'adozione dell'atto di riparto ed individuazione precisa dell'ammontare di risorse complessive destinate a ciascun Accordo (ed Ambito).

La dotazione di risorse così determinata potrà essere utilizzata per l'attuazione di ciascuno degli Accordi sottoscritti, secondo i criteri e le modalità stabilite nello stesso atto di riparto in conformità all'indirizzo fornito dalla Giunta Regionale, sia con riferimento al pagamento del contributo economico di integrazione al reddito nella forma di indennità di attivazione a favore dei cittadini beneficiari finali ammessi alla misura, sia in relazione ad altre spese da sostenere per le attività trasversali e di sistema e per le azioni connesse al supporto specifico per il monitoraggio ed il tutoraggio specialistico dei percorsi di attivazione ed inclusione sociale attivati, sempre nei limiti di quanto previsto dal citato atto di riparto.

Altro passaggio preliminare fondamentale sarà quello relativo alla **definizione dei criteri di accesso alla misura**. In proposito, dunque, la struttura tecnica regionale sarà chiamata ad adottare con proprio specifico atto **l'Avviso Pubblico che detta i criteri di selezione ed accesso alla misura**. In fase di adozione di tale atto la struttura tecnica regionale dovrà assumere a riferimento gli indirizzi già espressi formalmente dalla Giunta Regionale in proposito con la citata Delibera n. 430/2020, tenendo altresì conto delle indicazioni e dei suggerimenti derivanti nell'ambito del lavoro di concertazione e condivisione in essere tanto con i 45 Ambiti territoriali sociali, quanto con il partenariato socioeconomico attivato per la misura ReD ai sensi della vigente normativa regionale. Gli indirizzi suddetti ed il confronto attivato, con riferimento ai criteri per la selezione degli utenti, possono essere sintetizzati nei loro aspetti salienti come di seguito schematicamente illustrato:

Categoria A - Istanze presentate dai cittadini

Potranno fare domanda di accesso alla nuova edizione della misura tutti i cittadini italiani e stranieri regolarmente residenti in Puglia da almeno 12 mesi con le seguenti caratteristiche:

- *ISEE non superiore a quello indicato come soglia di accesso definita per l'analoga misura nazionale del Reddito di cittadinanza (attualmente 9.360.00 € ed in corso di rivalutazione);*
- *indicatore della situazione patrimoniale (come da ISEE) sia immobiliare, escludendo l'abitazione principale, che mobiliare più elevato rispetto a quello previsto come soglia di accesso per l'analoga misura nazionale del Reddito di cittadinanza (al fine determinare l'ampliamento della platea potenziale rispetto alla misura nazionale con l'intento di offrire tutela alle fasce escluse da quest'ultima).*

I requisiti di accesso prima indicati saranno ampliati (confermando la soglia ISEE non superiore a 20.000,00 €) in presenza di particolari tipologie di

nucleo familiare del richiedente, sulla scorta ed in continuità con quanto già implementato nella I Edizione del ReD 3.0 (famiglie “numerose” cioè con 5 o più componenti e/o famiglie con almeno 3 minori presenti nel nucleo).

Categoria B - Istanze presentate d’ufficio dagli Ambiti territoriali

Si conferma la possibilità di “presa in carico diretta” da parte dei servizi sociali territoriali di particolari situazioni di fragilità e vulnerabilità, già seguite dai servizi stessi, per le quali si stimi come indispensabile il completamento del piano di assistenza individualizzato già in essere con l’accesso alla misura ReD. Tra le fattispecie previste si possono citare, in modo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie:

- 1. donne vittima di violenza;*
- 2. persone separate, non occupate e senza stabile dimora;*
- 3. persone senza dimora;*
- 4. nuclei familiari con almeno un componente con disabilità ammissibile a progetto “Dopo di Noi”.*

Per i casi appartenenti a questa categoria, l’elemento che determina l’accesso prioritario è rappresentato dalla relazione di presa in carico sottoscritta dal professionista (case manager) del servizio sociale professionale, nell’ambito delle competenze che gli sono conferite per norma.

Parallelamente alla definizione dei criteri di accesso, come descritto nelle righe precedenti, sarà compito della struttura tecnica regionale addivenire alla **definizione dell’ammontare del contributo economico da erogare ai cittadini beneficiari sotto forma di indennità di attivazione** secondo quanto previsto dall’articolo 6 della L.R. 3/2016 ed in linea con gli indirizzi emanati in tal senso dalla Giunta Regionale.

Come condiviso in sede di concertazione, preliminarmente all’avvio della presente azione progettuale, occorrerà definire con apposito documento tecnico (studio di fattibilità) l’ammontare del contributo da erogare cercando di utilizzare parametri di calcolo (tipo quello dell’unità di costo standard - UCS) che consentano di semplificare e dare maggiore efficienza al processo di monitoraggio dei flussi finanziari ed alla fase di rendicontazione delle risorse spese ipotizzando l’adozione di strumenti di controllo, anche di tipo qualitativo, legati alla dimensione dell’*outcome* (sulla base di parametri predefiniti riferiti al successo/insuccesso del percorso di inclusione) più che a quella dell’*output*, sulla scorta dei dati e dei trend tendenziali osservati nel corso di quasi un quadriennio di implementazione della misura in oggetto.

Ultimo passaggio preventivo all'avvio della fase di candidatura da parte dei cittadini è quello di **predisposizione degli strumenti utili alla presentazione della domanda** da parte dei cittadini richiedenti l'accesso alla misura in oggetto. In tal senso, in continuità, con tutte le edizioni precedenti si conferma la scelta di adottare una procedura del tutto dematerializzata con l'attivazione di una piattaforma informatica web-based a cura della struttura tecnica regionale con l'ausilio della propria società *in house* Innovapuglia s.p.a..

La piattaforma in questione, del tutto simile a quelle usate nelle edizioni precedenti della misura, sarà attivata sul portale www.sistema.puglia.it e consentirà la gestione di tutte le fasi e le attività della procedura (dalla candidatura all'istruttoria delle domande presentate, dalla fase di presa in carico al monitoraggio dei percorsi di inclusione, dall'erogazione dei contributi al lavoro preliminare a quello di rendicontazione delle spese sul sistema MIRWEB), garantendo celerità, trasparenza ed efficacia all'intero processo anche con l'ausilio di determinanti servizi di facilitazione per la fase istruttoria con particolare riferimento alla cooperazione applicativa con la banca dati ISEE messa a disposizione grazie a specifico Accordo con INPS.

3.2 - Le attività e le fasi cicliche relative all'attivazione dei percorsi di inclusione

Costituita l'architettura fondante dell'azione progettuale da condurre (fasi/attività n. 1-3 come descritte nelle righe precedenti), si tratta di passare alla fase di effettiva implementazione e gestione della misura in questione. Rispetto a questa macro-tipologia di attività da condurre sarà l'Ambito territoriale, con la sua struttura tecnica di riferimento coincidente con l'Ufficio di Piano sociale di zona, a svolgere il ruolo decisivo.

Già in sede di **presentazione delle istanze (o ammissione d'ufficio di particolari e specifiche categoria d'utenza)** gli Ambiti territoriali svolgono un ruolo fondamentale. Da un lato sono i destinatari diretti delle istanze di accesso (o i protagonisti della presa in carico d'ufficio), dall'altro sono chiamati a presidiare una funzione fondamentale propedeutica all'accesso che è quella dell'animazione territoriale a favore della platea d'utenza potenziale per come definita dall'Avviso Pubblico regionale prima citato.

Per questa specifica funzione, gli Ambiti territoriali, potranno contare sul supporto di specifiche agenzie territoriali già ordinariamente deputate a svolgere azioni di questo tipo a favore del cittadino per la fase di accesso alle misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito (Caf e Patronati autorizzati ed abilitati all'esercizio). Per questa specifica azione di supporto, sulla scorta dell'esperienza maturata con le precedenti annualità, si potrà contare su risorse specifiche previste nell'ambito della presente misura ed azione progettuale nelle quote destinate alle spese ed ai costi trasversali e

di sistema e secondo specifici indirizzi regionali espressi dalla struttura tecnica regionale competente sia nell'atto di riparto ed assegnazione delle risorse prima citato, che in appositi e successivi documenti tecnici operativi – linee guida – da emanarsi durante la fase di gestione della misura.

Si ribadisce che sia le domande dei cittadini che le prese in carico diretta da parte dei servizi saranno effettuate esclusivamente in modalità dematerializzata, utilizzando in proposito la piattaforma regionale di gestione delle misura prima citata.

Alla fase di candidatura come appena descritta, seguirà quella della **istruttoria di merito delle domande presentate**, da espletarsi in stretto ordine cronologico di presentazione dell'istanza. Tale attività sarà effettuata con procedura dematerializzata sulla piattaforma regionale di gestione della misura, anche attraverso specifiche funzioni di sintesi e calcolo automatizzato per la verifica dei requisiti di accesso tramite le informazioni ed i dati ISEE/DSU contenuti nell'apposita banca dati INPS collegata, in regime di cooperazione applicativa, con la piattaforma citata. Al netto dei sistemi automatizzati di calcolo e controllo (attraverso il confronto con la banca dati ISEE/DSU) sarà consentito sempre e comunque agli operatori incaricati dell'istruttoria per conto di ciascun Ambito territoriale di poter confermare, validare e/o integrare il lavoro istruttorio determinando l'esito dell'istanza pervenuta con riferimento ai criteri di accesso stabiliti nel citato Avviso Pubblico.

Chiuso l'iter **istruttorio l'Ambito territoriale sarà chiamato ad adottare un atto amministrativo di "ESITO ISTRUTTORIO"**, previo espletamento di tutti i passaggi previsti dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo. L'atto in questione (o gli atti, prevedendo la possibilità di procedere ciclicamente per gruppi di istanze presentate, sempre in stretto ordine cronologico), dovranno essere caricati sulla piattaforma regionale di gestione della misura, onde consentire sempre un facile monitoraggio dello stato di avanzamento dell'azione.

Tutti i passaggi istruttori e l'esito finale di tale lavoro, previa validazione da parte dell'Ambito territoriale, saranno accessibili al soggetto istante direttamente attraverso una specifica funzione (VISURA PRATICA) resa disponibile sulla piattaforma regionale di gestione della misura.

La fase successiva è quella che dovrà vedere impegnati gli Ambiti territoriali (anche in questo caso in modo ciclico per gruppi diversi di istanze) con le loro equipe specialistiche e multi-professionali nella **valutazione dei casi ammessi**.

La valutazione dei casi (*assessment*) è parte integrante della misura in questione sin dalle sue prime edizioni e viene articolata in linea con le previsioni nazionali in materia introdotte normativamente con il D.Lgs. 147/2017. Anche questa attività è tracciata sulla piattaforma regionale di gestione della misura e si basa sull'utilizzo di un set unico di strumenti che

saranno definiti ed adottati dalla struttura tecnica regionale in continuità con le edizioni precedenti, valutati i suggerimenti e le proposte provenienti dalle strutture tecniche di Ambito territoriale.

La fase di valutazione ha l'obiettivo di inquadrare il caso ammesso (bisogni, esigenze, risorse disponibili ed attivabili, contesto di riferimento, ecc.) e di definire, in sinergia con l'intero sistema dei servizi socio-sanitari, del lavoro e dell'istruzione presenti sul territorio, un **Patto per l'inclusione sociale attiva (brevemente Patto)** avente l'obiettivo di individuare il miglior percorso possibile al fine di favorire l'inclusione sociale, economica, lavorativa e culturale del nucleo familiare preso in carico.

Il patto dovrà certamente definire la "parte attiva" del programma (tirocinio, progetto di sussidiarietà, lavoro di comunità come definiti nelle precedenti edizioni della misura ai sensi delle Del. G.R. n. 928/2016, 1014/2016, 972/2017 e ss.mm.ii.) in cui si individuano compiti e regole specifiche che le parti sono chiamate ad osservare (diritti e doveri del cittadino e del suo nucleo, ma anche dell'Ambito territoriale di riferimento). Sulle diverse tipologie di "attivazione", nel rinviare agli atti regionali citati, si specifica che la struttura tecnica regionale potrà provvedere all'emanazione di apposite linee guida tese a chiarire aspetti di dettaglio inerenti i percorsi da intraprendere al fine di agevolare il lavoro da condurre sul territorio.

Il Patto indica, tra l'altro, l'ammontare dell'indennità economica di attivazione e sostegno al reddito che spetta al cittadino beneficiario della misura e le modalità di erogazione della stessa. Vengono, inoltre, definiti i vari "sostegni" messi in campo a favore del nucleo familiare del richiedente al fine di migliorarne il livello di inclusione; si tratta in particolare di servizi ed interventi sociosanitari, e socioassistenziali per come definiti nel Piano sociale di zona di Ambito territoriale.

Tali sostegni dovranno essere obbligatori nei casi in cui venga ritenuto necessario il ricorso alla modalità di attivazione (da ritenersi comunque residuale) definita come *lavoro di comunità intra familiare* considerata la presenza, in sede di assessment, di elementi di fragilità familiare e/o di necessità di contesto insuperabili per le quali non sia possibile immaginare, in parte o in tutto, l'avvio delle altre forme di attivazione disponibili (tirocinio, progetto di sussidiarietà, lavoro di comunità *ad extra*).

Il patto può, altresì, definire ulteriori attività e strumenti utili e funzionali al percorso di inclusione, come la formazione (anche professionale) a favore del cittadino richiedente e di altri componenti il suo nucleo familiare. In casi specifici e considerata la situazione di contesto, l'Ambito territoriale potrà prevedere che tali attività formative sostituiscano in toto la parte attiva del percorso e del Patto. Tali ulteriori strumenti potranno essere attivati anche con forme e modalità innovative e sperimentali (corsi in FAD, attività a distanza, ecc.) anche con l'ausilio di appositi dispositivi tecnologici che consentano un agevole monitoraggio del percorso stesso.

Alla luce di quanto esplicitato si ribadisce e specifica la **necessità di considerare e definire i Patti come strumenti altamente flessibili e personalizzati**. Il percorso di inclusione da definire potrà essere **modulare e modificabile nel tempo** in relazione alle esigenze di contesto, ai bisogni del cittadino beneficiario e del suo nucleo familiare, agli obiettivi conseguiti in itinere in termini di inclusione sociale.

Sarà l'equipe di Ambito territoriale a monitorare costantemente l'andamento dei Patti grazie all'ausilio della piattaforma regionale di gestione della misura (che sarà opportunamente potenziata ed ampliata con riferimento a questi aspetti a cura della struttura tecnica regionale) ed anche con la previsione di attivare forme di supporto specialistico e tutoraggio a vantaggio dei cittadini beneficiari con il coinvolgimento di soggetti del terzo settore con funzioni di affiancamento al lavoro delle equipe territoriali e di promozione dei diversi interventi e strumenti di lotta alla povertà attivi sul territorio.

Tali azioni di supporto specialistico e tutoraggio da parte dei soggetti del terzo settore, in affiancamento alle strutture tecniche territoriali, **dovranno essere definite in dettaglio da apposito atto regionale**, adottato nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia, sentiti gli Ambiti territoriali ed il partenariato socioeconomico. Per tali azioni di supporto specialistico e tutoraggio da parte dei soggetti del terzo settore potranno essere utilizzate parte delle risorse stanziare per la misura in oggetto (nei limiti definiti dal citato atto di riparto regionale).

La fase di presa in carico si conclude con l'adozione di apposito **atto amministrativo da parte degli Ambiti territoriali di AVVIO DEL PERCORSO DI INCLUSIONE** (anche cumulativo per gruppi di beneficiari) che sancisce di fatto l'avvio del percorso e l'effettiva ammissione alla misura dal primo giorno successivo alla sottoscrizione del Patto stesso. Nell'atto sono esplicitamente richiamati per ciascuno dei beneficiari (riportati con codice alfanumerico anonimo): data di sottoscrizione del Patto, data di effettivo avvio del percorso (sempre il primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del Patto), termine ultimo di validità del percorso (12 mesi dalla data di effettivo avvio), ammontare delle risorse assegnate su base mensile ed annuale.

Il Patto di inclusione e l'atti di AVVIO DEL PERCORSO dovranno essere caricati sulla piattaforma regionale di gestione della misura opportunamente sottoscritti.

E' compito della struttura tecnica regionale mettere a disposizione tutti gli strumenti, i documenti e di modelli di lavoro per tutte le fasi fin qui esplicitate (DOMANDA DEI CITTADINI, ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE E PRESA IN CARICO).

Durante il percorso di inclusione attivato sarà compito dell'Ambito territoriale porre in essere tutte le attività finalizzate al **monitoraggio costante dei percorsi di inclusione**, determinando al termine di ciascun

mese di vigenza del Patto l'erogazione del contributo economico nella forma di indennità di attivazione nell'ammontare determinato ex ante e previsto nel Patto sottoscritto. Le singole disposizioni di pagamento mensile saranno ufficialmente comunicate alla struttura tecnica regionale attraverso la piattaforma di gestione delle misura, nelle medesime modalità adottate per le edizioni precedenti cui si fa espresso rinvio. L'invio/comunicazione di tale disposizione dovrà avvenire da parte dell'Ambito territoriale ordinariamente entro il 15mo giorno del mese successivo a quello di competenza del contributo in questione, salvo particolari esigenze all'uopo comunicate dalla struttura tecnica regionale.

La struttura tecnica regionale assume il compito di **provvedere, sulla base delle disposizioni ricevute dagli Ambiti territoriali, al pagamento delle indennità di attivazione calcolata su base mensile** da effettuarsi ordinariamente entro la metà del secondo mese successivo a quello di competenza, salvo diverse e specifiche esigenze che dovessero intervenire e che saranno comunque opportunamente comunicate dalla struttura tecnica regionale.

Sarà, altresì, compito della struttura tecnica regionale quello di mettere a disposizione il flusso di dati di monitoraggio finanziario delle erogazioni effettuate a favore dei beneficiari finali della misura, sempre attraverso apposita funzione della piattaforma regionale di gestione della misura. A tali dati potranno accedere le strutture tecniche degli Ambiti territoriali per tutti i beneficiari di loro competenza ed i singoli beneficiari in merito alla loro specifica posizione sempre attraverso la funzione prima citata di VISURA ISTANZA.

3.3 - Le attività trasversali

Le attività trasversali previste per l'attuazione della misura e prima indicate fanno riferimento al *monitoraggio* dell'intera azione progettuale ed alla fase di *rendicontazione della spesa*.

L'azione di **monitoraggio** della misura sarà di competenza della struttura tecnica regionale. Essa sarà incardinata sulle seguenti direttrici di sviluppo:

- un lavoro strutturato di monitoraggio costante dei dati inerenti la procedura amministrativa portata avanti ed il flusso finanziario da questa derivante;
- la raccolta e l'analisi dei dati relativi alla tipologia dei richiedenti ed alle caratteristiche specifiche della platea di beneficiari ammessi alla misura;
- l'avvio di specifiche azioni di analisi e valutazione dell'azione proposta anche in relazione alla strategia regionale complessiva intrapresa in materia di welfare locale e politiche di inclusione sociale e contrasto alla povertà.

Le attività afferenti alla prime due direttrici appena citate saranno realizzate con attività on-desk da portare avanti con l'ausilio della piattaforma regionale di gestione e con l'eventuale coinvolgimento degli Ambiti territoriali. Invece per l'ultima direttrice individuata si potranno porre in essere, nell'ambito delle più ampie e complesse attività portate avanti dall'Osservatorio sociale regionale anche con risorse diverse da quelle previste per la seguente azione, attività specifiche di ricerca valutativa e di ricerca sociale per approfondire le tematiche correlate all'attuazione della presente misura in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati attivi in tali settori disciplinari.

Tutte le azioni di monitoraggio e valutazione appena descritte prevedono, altresì, la redazione di report periodici di approfondimento che saranno opportunamente diffusi e condivisi con gli Ambiti territoriali e con il partenariato socioeconomico.

Fase altrettanto delicata ed importante nell'economia complessiva dell'azione progettuale da condurre. È quella riferita al necessario lavoro di **rendicontazione della spesa effettuata** anche ai fini della certificazione della stessa a favore dei competenti organi della Commissione europea.

Quest'ultima azione, coordinate dalla struttura tecnica regionale, sarà condotta da tutte le Amministrazioni coinvolte ed avrà come fulcro centrale di lavoro i dati presenti in piattaforma regionale di gestione.

Sarà compito della struttura tecnica regionale emanare apposite Linee guida dettagliate per disciplinare questa specifica attività ed indicare in dettaglio le competenze di ciascuno degli attori coinvolti oltre ai tempi ed alle modalità da osservare. Il tutto tenuto conto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in merito ai sistemi di gestione e controllo delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali del periodo 2014/2020.